MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 19

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 20 milioni di euro. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Versione in vigore dal 18 maggio 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti
Estremi	Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Titolo	I — Disposizioni in materia di energia e imprese
Capo	II — Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-politiche-energetiche-nazionali/art-19-rifinanziamento-del-fondo-per-lo-sviluppo-e-il-sostegno-delle-imprese

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it